



# COMUNE DI ORCO FEGLINO

Provincia di Savona

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 15**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2022**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, addì **TRENTUNO** del mese di **MAGGIO** alle ore **19:30**, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione Straordinaria seduta Pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, con le modalità di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 29/04/2022. La sede si considera situata presso il Palazzo Comunale – Piazza Municipio n. 3.

Risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente/Assente
<b>BARELLI/Roberto</b>	Sindaco	Presente in sede
<b>ROCCA/Maurizio</b>	Consigliere	Presente in sede
<b>BONORA/Marco</b>	Consigliere	Presente in videoconferenza
<b>BENNE/Maria Milva</b>	Consigliere	Presente in sede
<b>DURANTE/Paolo</b>	Consigliere	Assente
<b>VIGNOLA/Andrea</b>	Consigliere	Presente in sede
<b>BASSI/Giulia</b>	Consigliere	Presente in videoconferenza
<b>PASTORINO/Mattia</b>	Consigliere	Presente in sede
<b>GAMBARO/Giorgio</b>	Consigliere	Assente
<b>MANTERO/Franco</b>	Consigliere	Presente in videoconferenza
<b>FOLCO/Luca</b>	Consigliere	Presente in videoconferenza

Totale presenti 9

Totale assenti 2

### ASSESSORI ESTERNI

Cognome e Nome	Presente/Assente
<b>SERVETTO/Enrica</b>	Presente in sede
<b>DURANTE/Simone</b>	Presente in sede

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Gaggero Michela, presente in sede, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Barelli Roberto nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza – accerta, con l'ausilio del Segretario Comunale, il numero legale dei componenti del Consiglio Comunale presenti in sede/collegati in videoconferenza simultanea tramite piattaforma Zoom, nonché accerta che gli stessi dichiarino che il collegamento in videoconferenza assicuri una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni – verificata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione della seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO - CONTABILE**

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TAR-SU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministero dell'interno 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;
- l'art. 3, comma 5sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024;

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss. mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti e in particolare:

- **il comma 652**, ai sensi del quale *“... Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651<sup>1</sup> e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...”*
- **il comma 654** ai sensi del quale *“... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”*;
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *“... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di*

<sup>1</sup> Art. 1, comma 651, Legge 27 dicembre 2013, n. 147:

*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*

- **il comma 655** ai sensi del quale *“... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...”;*

- **il comma 658** ai sensi del quale *“... Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ...”;*

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 22/03/2021 il quale all'articolo 12 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario predisposto dal soggetto gestore ed approvato dall'autorità competente;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;

- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

o *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*

➤ *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*

➤ *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*,

- la Deliberazione n. 57/2020/rif;

- la Deliberazione n. 238/2020/R/rif;

- la Deliberazione n. 493/2020/R/rif;

- la Deliberazione n. 138/2021/R/rif;

Viste, altresì,

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, *“... basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale ...”;*

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che l'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF dispone che

- *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1) ...”;*

- Il Piano Finanziario è soggetto “... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede che le tariffe della Tari devono essere approvate dal Consiglio Comunale entro il termine stabilito per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 3, comma 5quiquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, come modificato dal comma 11 dell'art. 43 del decreto legge n. 50 del 17/5/2022 che dispone: a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 23/02/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall'applicazione dello Schema I, così come previsto nella Tabella di cui all'art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto il Piano Finanziario “grezzo” per l'anno 2022 fatto pervenire dal Gestore del servizio all'Ente territorialmente competente (questo Comune), in osservanza a quanto previsto dall'articolo 18 dell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/ARERA, redatti in ottemperanza delle Appendici 1, 2 e 3 del citato Allegato;

Vista la determinazione n. 118 del 16/05/2022 del Responsabile del settore Amministrativo-contabile con la quale è stato validato il Piano finanziario TARI anno 2022 e della verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Visto il Piano economico finanziario, allegato alla presente (Allegato A), relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, così come validato con determinazione sopracitata n. 118 del 16/05/2022, dal quale emergono costi complessivi per l'anno 2022 di € 149.179,00 (arrotondato), *così ripartiti:*

- *COSTI FISSI* € 36.406,00 (arrotondati)
- *COSTI VARIABILI* € 112.773,00 (arrotondati)

a cui vanno detratti le detrazioni di cui al punto 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 pari ad € 131,00, nella parte variabile per un importo complessivo di € 112.641,00 (arrotondato), adottato con deliberazione consiliare in data odierna;

Dato atto che, sulla base del Piano Economico e Finanziario, i costi, distinti fra costi fissi e costi variabili, devono essere ripartiti alla luce delle indicazioni di cui all'art.4 comma 2 del DPR n.158/1999, tra utenze domestiche e non domestiche, sulla base di criteri razionali;

Ritenuto di fissare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nel seguente modo, come meglio esplicitato nell'allegato B):

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	82%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	18%

Richiamato l'art. 25 comma 2 del Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti (TARI), in base al quale: *"Il numero di rate e le scadenze delle stesse vengono decise dal Consiglio Comunale annualmente in occasione dell'approvazione della deliberazione che determina le tariffe, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza dell'ultima rata di pagamento. L'ultima rata non può scadere prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento della stessa."*

Dato atto pertanto di disciplinare all'interno del presente provvedimento le scadenze e le misure per il versamento della Tassa Rifiuti;

Ritenuto pertanto di proporre per l'anno 2022 le seguenti scadenze per il pagamento della TARI:

- **31 agosto 2022** – rata di acconto pari al 60% di quanto dovuto per l'anno 2022;
- **02 dicembre 2022** – rata a saldo, calcolata con le tariffe approvate per l'anno 2022;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 in data 22/03/2021, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2021;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

**Viste le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 del Regolamento TARI sopra richiamato;**

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2022 , allegato C), determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti – allegato D), allegati che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che garantiscono la copertura al 100% dei costi del pef – annualità 2022;

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

Visto:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i

regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. Di determinare la ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nel seguente modo come meglio esplicitato nell'allegato B):

PARAMETRO	COPERTURA
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche	82%
Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche	18%

2. di considerare i costi così come determinati nel Piano Finanziario adottato con deliberazione in data odierna riferiti all'annualità 2022, al fine dell'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022 e di approvare, nel rispetto delle regole stabilite da ARERA, le tariffe TARI per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2022, allegato C), determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti, allegato D), che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che garantiscono la copertura al 100% dei costi del pef – annualità 2022;
3. di fissare le seguenti scadenze per il pagamento della Tassa Rifiuti 2022:
  - **acconto** – scadenza 31 agosto 2022 nella misura del 60% di quanto dovuto complessivamente per l'anno 2022;
  - **Saldo** – scadenza 2 dicembre 2022 a conguaglio di quanto già versato;
4. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2022;
5. di dare atto che il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Si rimette la presente proposta al consiglio comunale ai fini dell'adozione del relativo atto;

Si chiede, nel contempo, che l'atto deliberativo venga dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RITENUTO opportuno accogliere e far propria la predetta proposta di deliberazione;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

VISTI i pareri favorevoli di cui agli articoli 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti n. 7 favorevoli, n. // astenuti, n. 2 contrari (Mantero Franco e Folco Luca), espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

### **DELIBERA**

- 1) di adottare la suesposta proposta di deliberazione ad oggetto: "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2022";
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione al Responsabile del Settore Amministrativo-contabile per quanto di competenza.

Infine il consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti n. 9 favorevoli, n. // astenuti, n. // contrari, espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

#### **IL PRESIDENTE**

Dott. Barelli Roberto  
(firmato digitalmente)

#### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott.ssa Gaggero Michela  
(firmato digitalmente)



**COMUNE DI ORCO Feglino**  
**Provincia di Savona**

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino  
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178  
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it  
P.IVA 00334250099

**PARERE FORMULATO AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000**

\*\*\*\*\*

ALLEGATO alla proposta di deliberazione n. 47 del 20/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2022**

Per la regolarità contabile: si esprime parere favorevole

Lì 26/05/2022

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Lottero Elisa  
(firmato digitalmente)



**COMUNE DI ORCO FEGLINO**  
**Provincia di Savona**

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino  
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178  
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it  
P.IVA 00334250099

**PARERE FORMULATO AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D.LGS. N.267/2000**

\*\*\*\*\*

ALLEGATO alla proposta di deliberazione n. 47 del 20/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2022**

Per la regolarità tecnica: si esprime parere favorevole

Lì 26/05/2022

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**  
Lottero Elisa  
(firmato digitalmente)

# TARIFFE TARI ANNO 2022

## UTENZE DOMESTICHE

	Nucleo	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/anno)
Unità domestica	1	0,386221	112,047458
Unità domestica	2	0,450591	201,685425
Unità domestica	3	0,496570	224,094917
Unità domestica	4	0,533353	291,323392
Unità domestica	5	0,570136	324,937630
Unità domestica	6 o più componenti	0,597723	380,961359

## UTENZE NON DOMESTICHE

	Quota Fissa (€/mq/anno)	Quota Variab. (€/mq/anno)	Tariffa globale (€/mq/anno)
101 Musei, biblioteche, scuole, associazioni	0,172979	0,530751	0,703730
102 Campeggi, distributori carburanti, Impianti sportivi	0,362175	1,124784	1,486959
103 Stabilimenti balneari	0,205412	0,634860	0,840272
104 Esposizioni, autosaloni	0,162168	0,510338	0,672506
105 Alberghi con ristorante	0,578398	1,794347	2,372745
106 Alberghi, affittacamere e agriturismi senza ristorante	0,432447	1,337084	1,769531
107 Case di cura e riposo	0,513531	1,596336	2,109867
108 Uffici, agenzie	0,540559	1,675948	2,216507
109 Banche ed istituti di credito, studi professionali	0,297307	0,918608	1,215915
110 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,470286	1,451400	1,921686
111 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,578398	1,796388	2,374786
112 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,389202	1,204397	1,593599
113 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,497314	1,541219	2,038533
114 Att.industriali con capannoni prod,locali deposito	0,232440	0,714473	0,946913
115 Attivita artigianali di produzione beni specifici	0,297307	0,918608	1,215915
116 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie, agriturismi con ristoranti	2,616306	8,098035	10,714341
117 Bar, caffè, pasticcerie	1,967635	6,087306	8,054941
118 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,951384	2,945668	3,897052
119 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,832461	2,570060	3,402521
120 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	3,275788	10,149592	13,425380
121 Discoteche, night club	0,562181	1,747396	2,309577



**COMUNE DI ORCO FEGLINO**  
**Provincia di Savona**

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino  
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178  
E-mail: [info@comune.orcofeglino.sv.it](mailto:info@comune.orcofeglino.sv.it)  
P.IVA 00334250099

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D. LGS. N. 267/2000**

\*\*\*\*\*

ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15/2022 del 31/05/2022

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO  
– ANNO 2022.**

Certifico io Messo Comunale, che copia della deliberazione sopraccitata è stata pubblicata il giorno 03/06/2022 all'Albo Pretorio online del Comune ([www.comune.orcofeglino.sv.it](http://www.comune.orcofeglino.sv.it)) ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Lgs. n. 267/2000.

Lì 03/06/2022

IL MESSO  
Cinzia Oliveri  
(firmato digitalmente)



**COMUNE DI ORCO FGLINO**  
**Provincia di Savona**

Piazza Municipio 3 – 17024 – Orco Feglino  
Telefono 019699010 ~ Fax 019699178  
E-mail: info@comune.orcofeglino.sv.it  
P.IVA 00334250099

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' AI SENSI ART.134 C. 3 DEL D. LGS. N. 267/2000**

\*\*\*\*\*

**ALLEGATO alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2022**

<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO – ANNO 2022
---

**Divenuta esecutiva in data 14/06/2022**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio online del Comune ([www.comune.orcofeglino.sv.it](http://www.comune.orcofeglino.sv.it)) ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione

Orco Feglino, lì 15/06/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Gaggero Michela  
(firmato digitalmente)